



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova*

## **CAPITOLATO E DISCIPLINARE DI GARA**

**SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN CONSECUTIVA E DI TRADUZIONE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA SEZIONE DI GENOVA DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE. PERIODO PRESUNTO 01 LUGLIO 2024 – 30 GIUGNO 2025**

**CIG B095434063**

### **DEFINIZIONI**

Nel seguito, si intende per:

- a) “Codice dei Contratti”, il decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023;
- b) “Autorità Territoriale”, la Sezione di Genova della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 25/2008;
- c) “Autorità Nazionale”, la Commissione Nazionale per il diritto d’asilo di cui all’art. 5 del d. lgs. n. 25/2008;
- d) “protezione”, la protezione internazionale, così come definita e regolata dai decreti legislativi n. 251/2007 e n. 25/2008 e ss.mm.ii.;
- e) “capitolato”, il presente Capitolato e Disciplinare di Gara;
- f) “Commissione”, la commissione giudicatrice di gara;
- g) “Amministrazione”, “Amministrazione appaltante” e “Amministrazione aggiudicatrice”, l’Amministrazione affidataria del servizio: Prefettura – U.T.G. di Genova.

### **PREMESSA**

La Prefettura – U.T.G. di Genova, con sede in Largo Lanfranco, 1 – 16121 Genova – C.F. 80043490103, pec: [protocollo.prefge@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefge@pec.interno.it) al fine di garantire il funzionamento della

nuova Sezione di Genova della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, intende affidare con procedura ex art 50 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 36/2023, espletata interamente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, anche “MEPA”) il servizio di interpretariato in consecutiva e di traduzione a supporto dell’attività istituzionale del medesimo organismo.

La presente richiesta non è vincolante per la Prefettura di Genova e non obbliga quest’ultima a procedere all’affidamento.

## **ART. 1**

### *Oggetto e categoria del servizio*

1. Il servizio oggetto del presente capitolato, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 25/2008 e s.m.i., prende in esame il complesso delle attività di interpretariato in consecutiva e di traduzione di testi scritti, concernenti sia la fase istruttoria (acquisizione di ogni informazione e documentazione utile sui Paesi di origine dei richiedenti asilo, oltre a quelle prodotte anche in lingua originale dall’interessato, ai fini di un esame approfondito delle domande di asilo stesse); sia la fase decisoria, con particolare riferimento all’attività di audizione e di intervista degli interessati da parte dell’Autorità Territoriale preposta all’esame delle richieste d’asilo con l’utilizzo, presso la propria sede ubicata in Genova, di interpreti/traduttori, con possibilità della stessa Autorità di ricorrere a sistemi automatici di videoregistrazione delle predette attività; sia ogni eventuale, ulteriore necessità dell’Autorità Territoriale che richieda le attività di interpretariato in consecutiva e di traduzione di testi scritti. **È comunque fatto obbligo all’aggiudicatario del servizio di assicurare la presenza dal vivo degli interpreti/traduttori nel corso delle audizioni dei richiedenti asilo e per le operazioni di traduzioni necessarie.**
2. Il servizio oggetto del presente capitolato rientra nella categoria dei servizi di cui all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

## **ART. 2**

### *Particolari caratteristiche del servizio*

1. Il servizio è espletato secondo i calendari di convocazione degli interpreti predisposti dall’Autorità Territoriale con cadenza periodica, di norma non inferiore a sette giorni, salvo casi imprevisti di particolare urgenza e necessità. I calendari sono, altresì, comunicati tempestivamente al gestore del servizio e specificano, nei giorni e nelle date elencate, le caratteristiche dell’assistenza linguistica richiesta dall’Autorità procedente, con particolare riferimento alle etnie considerate, alle lingue veicolari e ai dialetti rari necessari ai fini del corretto svolgimento del servizio di interpretariato in consecutiva e di traduzione, nonché di ogni altra attività di supporto in sede di audizione dei richiedenti la protezione.
2. Ogni variazione del calendario delle audizioni/convocazioni, disposta dall’Autorità Territoriale in funzione di circostanze non prevedibili, né altrimenti programmabili, che comporti la necessità di un’audizione accelerata, di un rinvio dell’audizione e/o di riconvocazione di uno o più richiedenti, deve essere comunicata con congruo anticipo al gestore del servizio e, comunque, con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi.

3. Qualora l'Autorità Territoriale disponga l'annullamento della convocazione dell'interprete, dando preavviso inferiore a due giorni lavorativi, si applica la previsione di cui all'art. 5 comma 5.
4. In caso di mancata presentazione del richiedente e/o dell'annullamento delle sedute programmate, laddove gli interpreti interessati si siano regolarmente presentati e non possano essere impiegati per lo svolgimento di un'altra audizione in sostituzione oppure per la traduzione di memorie/documenti scritti, si applica, a ristoro degli oneri sostenuti dal gestore del servizio, la previsione contenuta nel richiamato art. 5 comma 5.
5. L'aggiudicatario del servizio garantisce all'Amministrazione appaltante ed all'Autorità Territoriale il rispetto delle condizioni di cui al seguente elenco, nei limiti previsti dal presente capitolato, assicurando in favore del personale operante i necessari supporti tecnico-informatici:
  - a) la copertura linguistica nelle diverse lingue ed idiomi parlati dai richiedenti asilo, di cui all'allegato elenco contenente anche il numero minimo di interpreti/traduttori per ciascuna lingua e dialetto (Allegato 1), assicurando altresì la copertura di genere.
  - b) il rispetto rigoroso della posizione di terzietà - nei confronti dei richiedenti la protezione internazionale - da parte dei traduttori/interpreti in consecutiva che assistono l'Autorità procedente nell'audizione. In particolare, l'aggiudicatario della fornitura è tenuto a evitare il verificarsi di situazioni di incompatibilità, tra l'interprete e l'audito, in merito alla rispettiva appartenenza: i) a gruppi etnici, linguistici, religiosi o tribali tra di loro contrapposti e confliggenti; ii) politica, religiosa e sociale, laddove vi siano differenze di casta, clan, gruppo e di classe, consolidate dalla tradizione locale e tali da creare situazioni manifeste di incompatibilità, ai fini dell'imparzialità dell'interprete. A tale scopo l'aggiudicatario garantisce un periodico ricambio degli interpreti impiegati nel servizio;
  - c) il segreto delle informazioni apprese nel corso delle audizioni o dall'esame della documentazione nel corso delle traduzioni, **avendo cura di svolgere il servizio esclusivamente nelle sedi istituzionali**;
  - d) l'assenza di conflitto d'interesse, anche potenziale, e/o di contenzioso tra interpreti/traduttori e Autorità Territoriale;
  - e) la regolarità del titolo di presenza sul territorio italiano del personale operante addetto al servizio oggetto del presente appalto, ai sensi della vigente normativa e l'assenza di carichi pendenti;
  - f) l'osservanza, da parte degli interpreti/traduttori, del codice di condotta di cui all'art. 5, comma 1-ter, del d. lgs. n. 25/2008 e ss.mm.ii., adottato dalla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo in data 15/11/2016, avendo cura che il servizio di interpretariato/traduzione si svolga nel rispetto dei principi di integrità, imparzialità, professionalità, efficienza/efficacia del servizio e confidenzialità, come dettagliato nel predetto codice di condotta, che si allega al presente capitolato (Allegato 2);

- g) l'osservanza, da parte degli interpreti/traduttori, del codice di comportamento adottato dal Ministero dell'Interno con DM 8 agosto 2016 e successivo DM del 25/1/2017 (reperibile sul sito internet <https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codici-condotta>);
  - h) il possesso dei requisiti di idonea professionalità ed affidabilità da parte di ogni interprete/traduttore;
6. L'aggiudicatario si impegna a garantire che:
- a) il servizio di interpretariato/traduzione venga svolto nel modo più aderente possibile al messaggio originale esplicitato dal richiedente, senza aggiunte od omissioni;
  - b) l'interprete, regolarmente convocato presso l'Autorità territoriale, su richiesta dell'Autorità stessa, si dedichi alla traduzione di memorie e/o altra documentazione scritta:
    - nel tempo di attesa precedente l'audizione, in caso di ritardo nell'inizio della stessa;
    - nel caso di audizione di breve durata, per il tempo necessario e comunque non inferiore a due ore decorrenti dall'orario di convocazione;
    - nel caso di mancata presentazione del richiedente e/o dell'annullamento delle sedute programmate;
  - c) l'interprete abbia un grado di conoscenza della lingua italiana che consenta una comunicazione corretta e fluida;
  - d) gli interpreti partecipino ai corsi di cui ai commi 13 e 14 del presente articolo;
  - e) l'interprete, convocato per l'audizione, garantisca la propria prestazione per tutta la durata dell'audizione programmata, anche se superiore alle due ore, onde evitare la riconvocazione dell'istante;
7. L'Autorità Territoriale vigila sul rispetto di quanto specificato ai commi precedenti. L'aggiudicatario si impegna a fornire su richiesta gli elementi comprovanti il rispetto dei predetti requisiti di cui al precedente comma 5.
8. L'Autorità Territoriale si riserva il diritto di richiedere, con giudizio motivato, la sostituzione di operatori linguistici ritenuti inadeguati a svolgere le mansioni e gli incarichi loro affidati dalla predetta Sezione, di operatori anche in potenziale conflitto di interessi, nonché di operatori che abbiano violato il codice di condotta.
9. L'aggiudicatario del servizio si impegna a non convocare interpreti segnalati in precedenza dall'Autorità Territoriale ai sensi del comma 8 del presente articolo, in caso contrario l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la penale prevista dall'art. 19 comma 3 lett. b) del presente capitolato.
10. L'operatore economico si impegna ad organizzare e modulare adeguatamente il servizio, in termini quantitativi e qualitativi, in base alle esigenze linguistiche dell'Autorità Territoriale, tenuto conto:
- a) della impossibilità di prevedere e/o programmare la tipologia (linguistica, sociale ed etnica) e la composizione stessa dei flussi migratori - originati, in genere, dalle più

varie e imprevedibili emergenze umanitarie - provenienti dai Paesi di origine dei richiedenti asilo;

- b) della necessità di reperire, entro i termini di legge previsti per l'adozione della decisione, risorse linguistiche *rare*, nei casi in cui il richiedente asilo non sia in grado di esprimersi in altra lingua/idioma/dialetto, che non siano già coperti regolarmente dal gestore del servizio;
  - c) della esigenza di assicurare, all'Autorità Territoriale, qualificate risorse di interpreti/traduttori per i servizi di traduzione che possono essere sia in forma scritta che in consecutiva.
11. L'aggiudicatario del servizio dovrà trasmettere all'Amministrazione appaltante e all'Autorità Territoriale relazioni periodiche trimestrali in ordine all'andamento della gestione del servizio.
  12. L'aggiudicatario del servizio si impegna a comunicare, almeno 48 ore antecedenti lo svolgimento dell'audizione, il mancato reperimento dell'interprete, con relativa motivazione, onde evitare inutili spese di viaggio dei richiedenti asilo e inefficienze nella Commissione territoriale. Nel caso di audizioni accelerate l'operatore economico comunica a vista l'impossibilità di reperire l'interprete.
  13. Al fine di garantire lo standard qualitativo richiesto per il servizio di interpretariato/traduzione, così come dettagliato dai commi 5 e 6 del presente articolo, l'operatore economico si impegna ad organizzare corsi di formazione obbligatori, iniziali e periodici, per gli interpreti (precipuamente corsi avanzati di lingua italiana). L'operatore economico documenta l'effettivo svolgimento di tali corsi mediante l'invio all'Autorità Territoriale di attestati di partecipazione degli interpreti.
  14. L'aggiudicatario assicura la partecipazione dei propri interpreti ai corsi di aggiornamento e formazione organizzati dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. La partecipazione a tali corsi viene retribuita ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente capitolato.

### **ART. 3**

#### *Modalità di pubblicazione del capitolato e del disciplinare di gara*

1. Il presente capitolato è pubblicato sul sito internet della Prefettura – UTG di Genova <https://www.prefettura.it/genova/multidip/index.htm> e nel Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.)

### **ART. 4**

#### *Durata ed importo del contratto*

1. Il contratto ha durata di dodici mesi dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025, fatte salve le clausole di risoluzione anticipata per inadempienza contrattuale previste dal successivo art. 20 del presente capitolato.
2. L'importo del contratto (importo a base d'asta) è calcolato su un ammontare di n. 12.000 ore, per una spesa pari ad euro **27,50 (ventisette/50)** per singola ora, IVA esclusa.

**All'aggiudicatario sono riconosciute solo e soltanto le ore rese e debitamente documentate e rendicontate. Gli eventuali oneri di trasferta degli operatori sono ad esclusivo carico della medesima impresa aggiudicataria.**

3. Il medesimo importo complessivo presunto di euro 330.000,00 (/00), IVA esclusa, in ogni caso, si intende non impegnativo per l'ente appaltante, in quanto trattasi di fabbisogni presunti e non prevedibili, che sono stati formulati sulla base di stime e dunque suscettibili di subire variazioni durante il periodo di validità del contratto, in relazione alle ore effettivamente prestate.
4. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, ad assicurare la prestazione sulla base delle concrete necessità ed esigenze operative. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023 relativamente al quinto d'obbligo.
5. Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice dei Contratti è prevista una **opzione di proroga** contrattuale cui l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di ricorrere. La proroga può avere una durata massima di sei mesi. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
6. Resta ferma la previsione di cui all'art. 120, comma 11 del Codice dei Contratti.
7. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 14 del Codice dei Contratti, il valore complessivo massimo dell'appalto comprensivo ~~delle opzioni~~ dell'opzione di proroga contrattuale e del quinto d'obbligo risulta il seguente: Il valore della proroga tecnica non è quantificabile a priori.

Importo complessivo	Quinto d'obbligo ex art. 120 comma 9	Opzione ex art. 120 comma 10	Totale
Euro 330.000,00	Euro 66.000,00	Euro 165.000,00	Euro 561.000,00

8. I costi della sicurezza per il contraente, relativi all'eliminazione dei rischi di *interferenza* (tra le attività istituzionali della stazione appaltante e quelli del soggetto contraente) sono fissati pari a "zero".

## **ART. 5**

### ***Modalità di calcolo del corrispettivo***

1. Il servizio è rendicontato e certificato sulla base delle ore effettivamente prestate, ai fini dello svolgimento delle attività di supporto ed assistenza linguistica previste dal presente capitolato, sia per le prestazioni in consecutiva che per le attività di traduzione.
2. La partecipazione degli interpreti ai corsi di formazione organizzati dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo di cui all'art. 2, comma 14 del presente capitolato vengono rendicontate secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. In caso di impiego dell'interprete per più audizioni/traduzioni, la rendicontazione avviene secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

4. In ogni caso di ritardo dell'interprete rispetto all'orario di convocazione si applica il comma 1 del presente articolo ed è comunque esclusa l'attribuzione delle due ore forfettarie previste dall'ultimo comma del presente articolo. Nel caso in cui il ritardo sia di entità tale da compromettere il corretto svolgimento delle attività dell'Autorità Territoriale si applica la penale di cui all'art. 19, comma 3, lett a) del presente capitolato.
5. In caso di mancato impiego degli interpreti da parte dell'Autorità territoriale, regolarmente convocati e presenti in sede, l'aggiudicatario ha diritto a vedersi riconosciuta, come congruo indennizzo, una somma fissata forfettariamente in n. 2 ore complessive di attività di interpretariato.

## **ART. 6**

### *Soggetti ammessi in forma singola o associata*

1. Sono ammessi a presentare domanda i soggetti di cui all' art. 65 del D. Lgs. 31.3.2023, n. 36, ivi compresi gli enti del Terzo Settore, nei cui confronti non sussistono le cause di esclusione previste dagli artt. dal 94 al 98 del Codice dei Contratti, i quali:
  - a) a norma dei rispettivi atti costitutivi, abbiano fini e scopi compatibili con l'oggetto contrattuale di cui al presente capitolato;
  - b) possiedano l'oggettiva capacità prestazionale/produttiva e nonché la necessaria esperienza pregressa, tali da corrispondere alle caratteristiche del servizio;
  - c) siano abilitati al MEPA per la sottocategoria dei "servizi di interpretariato e traduzione".

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023.

2. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (Allegato 3) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.
3. È vietato ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di candidati.  
È vietato al candidato che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di candidati o in aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice dei Contratti, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
4. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e d) del Codice dei Contratti, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
5. Le aggregazioni tra operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete) di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice dei Contratti,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

6. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice dei Contratti ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

#### 7. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammessa nei termini indicati dall'articolo 68 e dall'articolo 97 del Codice.
9. Non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile. L'Amministrazione escluderà, altresì, dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

## **ART. 7**

### *Requisiti speciali e mezzi di prova*

1. I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett e) del Codice dei Contratti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### **2. Requisiti di idoneità professionale.**

È richiesto ai candidati invitati il possesso dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. o l'iscrizione negli appositi registri per le Cooperative per un'attività compatibile con l'oggetto della presente procedura di gara e nello specifico:

- a) per le imprese: iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) per le cooperative: iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

- c) per le cooperative sociali ex Legge 381/1991 ed i relativi consorzi: iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- d) per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- e) per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione in uno dei registri previsti dalla Legge 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto della presente procedura di gara;
- f) per gli altri soggetti senza scopo di lucro: compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo con le attività oggetto della presente procedura di gara.

### **3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

Per partecipare alla procedura il candidato deve aver eseguito, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli richiesti nell'ambito della presente procedura di gara per un importo complessivo non inferiore all'importo complessivo stimato dell'appalto, al netto dell'iva. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, il requisito della capacità tecnica dovrà essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 60% e dalle mandanti nella misura minima del 20%.

### **4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di operatori aderenti al contratto di rete.**

I candidati invitati che partecipano con le modalità di cui all'art. 65, c. 2 lett. e), f), g) e h) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- a) alle aggregazioni di operatori economici aderenti al contratto di rete ed ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile;
- b) nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità professionale di cui al presente articolo (iscrizione Registro delle imprese e/o altri Registri/Albi) devono essere posseduti da ciascun componente del

raggruppamento/consorzio anche da costituire, da ciascun aderente al contratto di rete e indicato come esecutore, nonché dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, in relazione alla natura di ciascuno ed alla relativa attività svolta.

#### **5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.**

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito di idoneità professionale** relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio.

Le consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale in relazione alla natura e all'attività svolta dalle medesime.

#### **6. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 67 del Codice dei Contratti, devono essere posseduti:**

a) per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate;

b) per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, dal consorzio, che può far ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate, che vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. **Avvalimento:** l'operatore economico partecipante alla presente gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica avvalendosi delle capacità di altri soggetti ai sensi dell'articolo 104 del D. Lgs. 31.3.2023, n. 36. A tal proposito si precisa che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente capitolato. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. In caso di partecipazione di RTI e Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve: I) essere sottoscritta da tutte le costituenti imprese del RTI o del Consorzio ordinario; II) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, verrà conferito a una di esse la rappresentanza, con mandato collettivo speciale. La suddetta impresa mandataria - cui spetta il compito di stipulare il contratto, in nome e per conto delle mandanti - deve essere preventivamente individuata ed espressamente indicata, all'atto della presentazione dell'offerta.

### **ART. 8**

#### *Presentazione delle offerte*

1. Le offerte **dovranno pervenire, a pena di esclusione**, corredate da tutta la documentazione richiesta, sulla piattaforma Acquisti in Rete PA entro e non oltre il

termine perentorio stabilito nel Sistema, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla gara.

2. La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica, costituirà causa di esclusione dalla gara.
3. Di seguito si indica in dettaglio la documentazione da produrre, debitamente compilata, esclusivamente tramite il sistema MEPA e sottoscritta secondo le indicazioni ivi contenute e salve le prescrizioni espresse di cui al presente provvedimento.

## **A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

### **1) Domanda di partecipazione (Allegato 4)**

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice degli Appalti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Nella domanda di partecipazione devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi ovvero le parti del servizio che il concorrente intende affidare in subappalto.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: a) per l'ipotesi di cui all'art. 6, comma 5 lett. a) del presente capitolato la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b) per l'ipotesi di cui all'art. 6, comma 5 lett. b) del presente capitolato la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c) per l'ipotesi di cui all'art. 6, comma 5 lett. c) del presente capitolato, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

2) copia del presente capitolato, firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'operatore economico concorrente. Nel caso di raggruppamenti e consorzi, la firma dovrà essere apposta dai rappresentanti legali di ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda e consorziata/consorzianda;

3) l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 31.3.2023, n. 36, qualora l'offerente risultasse affidatario;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

4) Nel caso in cui il concorrente decida di ricorrere all'avvalimento oltre alla documentazione di cui sopra, dovrà essere prodotta anche la documentazione indicata nell'art. 104 del Codice e in particolare:

a) dichiarazione, debitamente sottoscritta, del soggetto partecipante indicante i requisiti che formeranno oggetto di avvalimento e la denominazione dell'impresa ausiliaria.

b) dichiarazione, debitamente sottoscritta, dell'impresa ausiliaria con la quale la medesima attesta:

- il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- l'impegno verso il soggetto partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il partecipante;
- di non partecipare in proprio alla medesima gara, né in forma associata o consorziata ai sensi dell'art. 65 comma 2 lett. b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. 31.3.2023, n. 36;

c) L'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto partecipante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

5) DGUE firmato digitalmente sia in formato .xml.p7m che in formato .pdf.p7m.

6) Documentazione e dichiarazioni eventuali ulteriori per i soggetti associati.

I soggetti in forma associata forniscono, in aggiunta a quanto precedentemente indicato, la documentazione e le dichiarazioni di seguito riportate in base alla propria tipologia.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs 36/2023, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs 36/2023, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (contenuta nell'allegato 4)

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.Lgs 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun candidato aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## **B) OFFERTA TECNICA**

La proposta tecnica dovrà essere formata da un massimo di 20 (venti) cartelle ed illustrare esaustivamente i contenuti e le modalità di realizzazione del servizio, il quadro strategico e gli approcci metodologici, specificando inoltre, per ogni lingua e dialetto ufficiale e/o raro di cui all'allegato 1, il numero complessivo degli interpreti/traduttori di cui si impegna a garantire l'effettivo impiego per il servizio oggetto dell'appalto.

L'offerta tecnica non sottoscritta non è valida. Nel caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppanda/consorzianda.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella presente RDO - Disciplinare di gara e condizioni particolari di esecuzione del servizio, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice dei Contratti. L'offerta tecnica, a pena di esclusione, **non deve recare alcun riferimento al prezzo offerto**, alla sua composizione/scomposizione, ovvero elementi che consentono di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente. Qualora l'offerta tecnica non riportasse le notizie utili ed esaurienti per la valutazione parziale o totale degli elementi di natura qualitativa elencati all'art. 9 del presente capitolato, la Commissione giudicatrice non attribuirà alcun punteggio in relazione all'elemento non trattato.

### C) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata secondo il modello messo a disposizione dal sistema MEPA e riportare il ribasso percentuale offerto (*max due decimali*), con riferimento all'importo a base di gara, IVA esclusa.

A corredo dell'offerta economica il candidato dovrà presentare un prospetto riepilogativo dei costi stimati per l'appalto.

L'offerta economica non sottoscritta non è valida. Nel caso di partecipazione in RTI/ Consorzio ordinario, anche se non ancora costituito, l'offerta economica deve essere sottoscritta dallo stesso soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione secondo quanto indicato dall'art. 7 del presente capitolato.

Non saranno ammesse offerte condizionate, né quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara. Eventuali correzioni riportate in offerta dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte.

**N.B.:** qualora da domanda di partecipazione, le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, **copia autentica della procura** (generale o speciale).

#### ART. 9

##### *Procedura dell'appalto – criteri utilizzati per l'aggiudicazione*

- L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice dei Contratti valutabile con riferimento agli elementi "proposta tecnica" e "ribasso percentuale" sulla base dei seguenti criteri:
  - Offerta tecnica                                      punteggio massimo 70 punti
  - Offerta economica                                    punteggio massimo 30 punti
- La gara è aggiudicata al concorrente che abbia ottenuto il punteggio complessivo più elevato. In caso di parità, tra due o più concorrenti, prevale quello che abbia ottenuto il maggiore punteggio, in riferimento all'offerta economica presentata. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.
- Gli elementi di valutazione e attribuzione dei punteggi sono i seguenti:

#### **1) PROPOSTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 70**

##### 1.1) AMPIEZZA DELLA BASE LINGUISTICA:

COPERTURA LINGUISTICA (ESPRESSA IN VALORE PERCENTUALE) DELLE <u>LINGUE E DIALETTI UFFICIALI</u> , SPECIFICATI A CURA DELL'OFFERENTE, DEI PAESI DI ORIGINE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO CONTENENTE ANCHE IL NUMERO MINIMO DI INTERPRETI/TRADUTTORI (ALLEGATO 1)	MASSIMO PUNTI 27  ATTRIBUITI ALLA MASSIMA
--	--



(il concorrente indica esclusivamente il numero di interpreti per il quale si impegna a garantire l'effettivo impiego presso l'Autorità Territoriale di Genova per il servizio oggetto dell'appalto)	COPERTURA
COPERTURA LINGUISTICA (ESPRESSA IN VALORE PERCENTUALE) DELLE <u>LINGUE E DIALETTI RARI</u> , SPECIFICATI A CURA DELL'OFFERENTE, PARLATI NEI PAESI DI ORIGINE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO <b>CONTENENTE ANCHE IL NUMERO MINIMO DI INTERPRETI/TRADUTTORI (ALLEGATO 1)</b> (il concorrente indica esclusivamente il numero di interpreti per il quale si impegna a garantire l'effettivo impiego presso l'Autorità Territoriale di Genova per il servizio oggetto dell'appalto)	MASSIMO PUNTI 15  ATTRIBUITI ALLA MASSIMA COPERTURA

## 2.2) ORGANIZZAZIONE

OTTIMIZZAZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE, ANCHE AVVALENDOSI DI SUPPORTI TECNOLOGICI AVANZATI, PER LA GESTIONE COMPLESSIVA DELL'ATTIVITÀ LINGUISTICA A BENEFICIO DELLA C.T. E DEI SERVIZI RICHIESTI PER FRONTEGGIARE EVENTUALI EMERGENZE UMANITARIE E/O A CARATTERE INDIVIDUALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMPI DI RISPOSTA NELLE SITUAZIONI NON PROGRAMMATE	MASSIMO PUNTI 17
DISPONIBILITÀ DEL CONCORRENTE A SVOLGERE ATTIVITÀ ED INIZIATIVE FORMATIVE PER INNALZARE LO STANDARD QUALITATIVO DEL SERVIZIO (illustrare: tipologia di attività formativa proposta, metodologie e periodicità della formazione, ambiti linguistici, nr. interpreti destinatari dell'iniziativa ed ogni altra caratteristica della proposta migliorativa)	MASSIMO PUNTI 5
ADOZIONE DA PARTE DEL CONCORRENTE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE O DI APPLICATIVI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE ORE DI SERVIZIO RESE, AL FINE DI AGEVOLARE IL CALCOLO, LA VERIFICA E L'ACCREDITO DEGLI IMPORTI DOVUTI (illustrare procedure ed applicativi proposti)	MASSIMO PUNTI 3
CERTIFICAZIONI PER SERVIZI DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO, RILASCIATE AL SOGGETTO CONCORRENTE DA ORGANISMI ACCREDITATI, AI SENSI DELLE VIGENTI NORME EUROPEE. I RELATIVI ATTESTATI DEVONO ESSERE ALLEGATI	MASSIMO PUNTI 3 (1 PUNTO PER OGNI CERTIFICAZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 3 PUNTI)

## 2) RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO: MASSIMO PUNTI 30

I punteggi sono attribuiti con riferimento al ribasso percentuale offerto da applicarsi al prezzo a base di gara fissato ad euro **27,50** (oltre IVA) per singola ora. Trattandosi di servizi di natura intellettuale, nella presentazione dell'offerta economica l'operatore è esentato dall'obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali ex art. 108 comma 9 del D. Lgs 31.3.2023, n. 36.

## METODO DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}] \quad \text{dove:}$$

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei requisiti;

$\sum_n$  = sommatoria;

$W_i$  = punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno.

Per gli elementi a carattere qualitativo,  $V_{(a)i}$  è uguale alla media dei coefficienti - variabili tra zero e uno - attribuiti da ciascun Commissario *mediante confronto a coppie tra le varie offerte*.

Per gli elementi a carattere quantitativo (costituito esclusivamente dal ribasso offerto), la formula applicata dal sistema telematico MEPA sarà:

$$PE_{(i)} = PE_{\max} \times R_{(i)} / R_{\max}$$

dove:

$PE_{(i)}$  = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

$PE_{\max}$  = punteggio massimo attribuibile (30)

$R_{(i)}$  = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

$R_{\max}$  = ribasso più elevato fra quelli offerti

4. La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità delle offerte ai sensi dell'art.54 D. Lgs. 31.3.2023, n. 36.
5. Saranno escluse dalla gara le imprese che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione del servizio specificate nel presente capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizioni e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di erogazione, nonché offerte incomplete e/o parziali. Si precisa che l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto:
  - nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, di non procedere all'aggiudicazione;
  - nel caso di una sola offerta valida pervenuta, di procedere all'aggiudicazione della gara ai sensi dell'art. 69 R.D. 827/1924;
  - di sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara;

- di non stipulare il contratto, anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione;
6. Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 31.3.2023, n. 36, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
  7. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui alla documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
  8. Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel Sistema, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla gara.
  9. La valutazione delle offerte e la relativa attribuzione dei punteggi con i criteri indicati è effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, che formula la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio complessivo.
  10. Scaduto il termine indicato nella RDO per la presentazione delle offerte, il RUP coadiuvato da apposito seggio di gara provvederà all'esame della "Documentazione amministrativa", applicando, se del caso, le disposizioni di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso la Prefettura assegnerà un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle. Terminato l'esame della documentazione amministrativa il RUP trasmetterà gli atti alla Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, per l'esame dell'offerta tecnica, la valutazione e l'attribuzione di relativi punteggi e per l'esame dell'offerta economica ed il calcolo del punteggio complessivo.
  11. In caso di offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione, prima di poterle respingere, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta considerati pertinenti secondo le prescrizioni del presente capitolato tecnico e disciplinare di gara e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. Il RUP nella valutazione dell'anomalia dell'offerta può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice. Al termine dell'eventuale fase sub-procedimentale di verifica dell'anomalia, la Commissione redigerà la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi complessivamente attribuiti alle offerte tecniche ed economiche.
  12. La graduatoria provvisoria e la proposta di aggiudicazione non sono vincolanti per l'Amministrazione, che può non procedere all'aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico.

13. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15 del Codice dei contratti. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto del presente capitolato anche in caso di presentazione di una sola offerta, qualora ne riscontri la convenienza.
14. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di:
- non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze;
  - procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nei casi e nei limiti di cui all'art 17, comma 8 del D. Lgs. 31.3.2023, n. 36;
  - revocare la presente procedura di gara per sopravvenute, motivate esigenze di carattere pubblico.

#### **ART. 10**

##### *Periodo di validità delle offerte*

1. L'offerta avrà validità di 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.

#### **ART. 11**

##### *Responsabile unico del progetto (RUP) e Direttore dell'esecuzione*

1. Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 31.3.2023, n. 36, è il Dirigente dell'Ufficio contabilità, gestione finanziaria, attività contrattuale e servizi generali, dott. Carlo Ranocchia Cuttini.
2. Il Direttore dell'esecuzione, è il Presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, Sezione di Genova, dott.ssa Laura Ferraris.

#### **ART. 12**

##### *Comunicazioni e documentazione relative alla gara*

1. Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate con le modalità di seguito indicate:
  - a) tutte le comunicazioni effettuate dovranno di regola essere effettuate utilizzando l'Area Comunicazioni disponibile nel Sistema MEPA;
  - b) la documentazione di gara e l'esito della stessa saranno disponibili sul portale MEPA, oppure reperibili sul sito [www.prefettura.it/Genova](http://www.prefettura.it/Genova) consultando la sezione "Amministrazione trasparente" - "Contratti e bandi di gara";
  - c) ulteriori informazioni potranno essere richieste dagli operatori economici esclusivamente mediante l'area Comunicazioni – MEPA;

- d) la data entro e non oltre la quale dovranno pervenire eventuali quesiti e richieste di informazioni è fissata in 10 (dieci) giorni prima rispetto al termine di presentazione delle offerte.

### **ART. 13**

#### *Ricorsi*

1. L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali è il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

### **ART. 14**

#### *Stipula del contratto*

1. La stipula del contratto di servizio avverrà in forma elettronica con firma digitale, esperite le verifiche prescritte dalla legge ed acquisita la garanzia definitiva di cui al successivo art. 18 comma 3.

### **ART. 15**

#### *Responsabilità ed obblighi dell'Aggiudicatario*

1. Ai fini dell'erogazione del servizio, l'aggiudicatario, nei cui confronti si applica la normativa in materia di responsabilità datoriale, si avvale di proprio personale dipendente, collaborante o comunque utilizzato e retribuito nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento all'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali e degli adempimenti fiscali connessi. Gli interpreti dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento, con oneri a carico dell'aggiudicatario.
2. In relazione al personale utilizzato, è escluso ogni rapporto di prestazione diretta con la stazione appaltante e con l'Autorità Territoriale. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità vantati dal singolo operatore designato dall'aggiudicatario, nonché il diritto di richiedere, con giudizio motivato, la sostituzione di operatori linguistici ritenuti inadeguati a svolgere le mansioni e gli incarichi loro affidati dall'Autorità competente, di operatori anche in potenziale conflitto di interessi, nonché di operatori che abbiano violato il codice di condotta di cui all'art. 2 comma 5 del presente capitolato.
3. L'aggiudicatario assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso della prestazione del servizio - direttamente o per tramite dei propri collaboratori, interpreti o traduttori - impegnandosi in forma scritta a non divulgarli e a non consentirne l'utilizzazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti esterni all'Amministrazione. Tale obbligo è esteso altresì in capo a tutti gli interpreti/traduttori.
4. È posta interamente a carico dell'aggiudicatario la responsabilità sia civile che penale, per i danni che eventualmente si verificano, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, per fatto o colpa grave del personale utilizzato dal gestore del servizio.

## **ART. 16**

### *Divieto di cessione*

1. È fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto.

## **ART. 17**

### *Modalità di pagamento*

1. L'aggiudicatario, all'inizio di ogni mese, è tenuto a documentare alla Prefettura l'attività svolta, presentando relativa fattura elettronica comprensiva delle prestazioni complessivamente rese nel mese precedente con indicazione delle ore effettivamente rese ai fini della relativa validazione da parte dell'Autorità Territoriale.  
Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il CIG, il Codice Univoco Ufficio della Prefettura di Genova: BXBJKI e riportare la dicitura "scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. n.633/1972", come stabilito dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n.190.
2. Alla liquidazione delle fatture, emesse nel rispetto dei presenti oneri contrattuali, in mancanza di ragioni ostative non imputabili all'Amministrazione appaltante, la Prefettura provvede entro 30 gg. dal ricevimento delle stesse, previa acquisizione della dichiarazione di regolarità del servizio, nei limiti delle risorse assegnate e previo accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero dell'Interno.  
Prima della liquidazione saranno effettuate le verifiche sui pagamenti delle spese delle Amministrazioni statali previste dalle disposizioni vigenti (DURC, verifica art. 48 bis dpr 602/1973).
3. Tutti i pagamenti di competenza dell'appaltatore saranno effettuati con accreditamento in conto corrente bancario o postale. L'appaltatore stesso assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.

## **ART. 18**

### *Oneri inerenti al contratto*

1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
2. Riguardo all'assolvimento dell'imposta di bollo, si rammenta che il Codice dei Contratti prevede in relazione all'importo massimo previsto dal contratto il versamento di € 120,00.
3. Nei termini e modalità stabiliti nell'art. 53 del D. Lgs. 31.3.2023, n. 36, ai fini della sottoscrizione del contratto, l'affidatario è tenuto a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" pari al 5% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del decreto medesimo.

## **ART. 19**

### *Penali*

1. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevi anomalie sulla qualità e quantità del servizio fornito, fermo restando la richiesta di risarcimento del danno, potranno essere applicate le relative penalità di cui al successivo comma 3, calcolate sul fatturato del mese in cui le anomalie stesse si sono verificate.
2. Fermi restando i casi che determinano la risoluzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione procede immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'affidatario del servizio a formulare le proprie controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento della diffida.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia alla diffida di cui al precedente comma 2 o fornisca elementi giustificativi inidonei, a titolo di penale è disposto quanto segue:
  - a) per la mancata prestazione richiesta, si applica la penale pari al doppio dell'importo orario moltiplicata per il numero di interpreti/traduttori designati dal contraente che si siano sottratti, senza adeguata motivazione, alla prestazione suddetta a valere sulla fattura del mese in cui è avvenuto il disservizio o se incapiente sulle fatture successive;
  - b) per mancata effettuazione di una seduta già programmata dall'Autorità procedente per fatto imputabile esclusivamente all'aggiudicatario, si applica la penale di € 1.500,00, a valere sulla fattura del mese in cui è avvenuto il disservizio o se incapiente sulle fatture successive.

#### **ART. 20**

##### *Clausola risolutiva espressa*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.
2. Costituisce inadempienza grave la reiterazione del comportamento di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 19 del presente capitolato. In tal caso, l'Amministrazione aggiudicatrice, a titolo di risarcimento danni, si rivale sulla cauzione definitiva versata dall'aggiudicatario, fatto salvo, in ogni caso, il recupero delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.
3. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, inviata mediante lettera raccomandata ovvero inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. Costituisce, altresì, causa risolutiva espressa l'accertamento di circostanze e/o elementi, in capo all'aggiudicatario, relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nonché l'acquisizione di certificazioni interdittive a carico dell'aggiudicatario ai sensi della vigente normativa antimafia.

#### **ART. 21**

##### *Clausola di revisione prezzi*

1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023.

2. I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza tra l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato nel sito istituzionale ISTAT (cd. FOI) relativo al mese della richiesta o dell'avvio del procedimento e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto, con riferimento alla provincia di Genova. La revisione dei prezzi può essere richiesta dall'operatore economico una sola volta nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. Le verifiche delle variazioni del costo saranno svolte dalla stazione appaltante, d'ufficio o a domanda dell'operatore economico, secondo le seguenti modalità di calcolo:
  - la revisione dell'importo indicato nell'art. 4 del presente capitolato sarà effettuata prendendo in considerazione le differenze percentuali rilevate nell'indice generale "Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI) pubblicato nel sito telematico istituzionale ISTAT nel periodo che va dal mese della richiesta o dell'avvio del procedimento d'ufficio a quello di sottoscrizione del contratto. A tale revisione si procederà solo nel caso in cui emerga una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento;
  - verrà rideterminato il corrispettivo in misura pari alla parte eccedente una eventuale differenza percentuale, in aumento o in diminuzione, pari al 5 per cento;
4. La stazione appaltante si pronuncia con provvedimento motivato, da notificare all'operatore economico, contenente la misura della rideterminazione.
5. La rideterminazione non è soggetta al ribasso d'asta; si applica dalla mensilità corrispondente alla data della richiesta oppure, nel caso di procedimento d'ufficio, alla data del provvedimento, e non si estende alle prestazioni eseguite sino a tali mensilità.
6. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi; non trova applicazione, in particolare, l'art.1664 del Codice Civile.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art.60 del Codice dei contratti.

## **ART. 22**

### *Foro competente*

1. In caso di controversie nascenti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse allo stipulando contratto per la fornitura dei servizi richiesti, è esclusivamente competente il Foro di Genova.

IL VICEPREFETTO VICARIO  
(Anania)

CRC/